

Codice A16170

D.D. 13 maggio 2015, n. 165

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo acuedottistico denominato "Levetta" - codice univoco TO-P-05411, ubicato nel Comune di Reano (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Reano (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 29 gennaio 2015, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 23/2015 del 29 gennaio 2015 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acuedottistico denominato "*Levetta*" – codice univoco TO-P-05411, ubicato nella particella catastale n. 338 del foglio di mappa n. 1 censito al C.T. del medesimo Comune di Reano.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (SMAT S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la SMAT S.p.A., con nota in data 13 ottobre 2014, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo "*Levetta*", profondo circa 13,00 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata di esercizio pari a 73,00 metri cubi/giorno – così come riportato nello studio idrogeologico – e sulla base delle risultanze dello stesso studio, che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato dal pozzo.

A causa dell'elevato valore del gradiente idraulico utilizzato nella simulazione modellistica, si erano inizialmente ottenute delle zone di rispetto aventi una forma molto stretta e molto allungata; tale configurazione risultava difficilmente validabile da un punto di vista dei processi idrogeologici di alimentazione del deflusso idrico sotterraneo nella valle dello scaricatore morenico, in corrispondenza del quale è ubicato il pozzo. Si è pertanto optato, cautelativamente, per la perimetrazione ottenuta dalla simulazione modellistica estendendola lateralmente ad un'area di dimensione almeno confrontabile con l'ampiezza della vallecola in esame.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Comune di Reano – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo "Levetta" – Base cartografica catastale alla scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia ricade totalmente nel territorio del Comune di Reano (TO) che, visionata la documentazione trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota in data 3 novembre 2014, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 17 novembre 2014, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata.

Nella medesima nota, la stessa ASL TO3, ha evidenziato che esegue periodicamente i controlli analitici previsti dalla legge vigente sia presso l'opera di captazione sia nella rete di distribuzione presso il concentrico – ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i. – rilevando, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 24 dicembre 2014, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata condividendo, tra l'altro, l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha tuttavia espresso alcune considerazioni, evidenziando quanto segue:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- dovrà essere vietato l'insediamento all'interno dell'area di salvaguardia di attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti esistenti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa.

Le particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia, per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali, non risultano essere soggette ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all'allevamento intensivo di bestiame e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino.

Si ribadisce, comunque, il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Con la determinazione n. 431-144822 del 3 giugno 2003 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Reano alla continuazione dell'esercizio della derivazione per uso potabile tramite il pozzo acquedottistico denominato "*Levetta*" – codice univoco TO-P-05411, ubicato nel medesimo Comune.

Successivamente, con la determinazione n. 788-310809 del 25 ottobre 2004, la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Reano.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8, in data 26 febbraio 2015.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che il pozzo acquedottistico denominato "*Levetta*" – codice univoco TO-P-05411, ubicato nel Comune di Reano (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

vista la determinazione n. 431-144822, in data 3 giugno 2003, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Reano alla continuazione dell'esercizio della derivazione per uso potabile tramite il pozzo acquedottistico denominato "*Levetta*" – codice univoco TO-P-05411, ubicato nel medesimo Comune;

vista la successiva determinazione n. 788-310809, in data 25 ottobre 2004, con la quale la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Reano;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 17 novembre 2014 – prot. n. 119866/Tit. 6.3.2;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 24 dicembre 2014 – prot. n. 107640;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*” n. 23/2015, in data 29 gennaio 2015, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 29 gennaio 2015 – prot. n. 0000289, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *“Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”*;

DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Levetta" – codice univoco TO-P-05411, ubicato nel Comune di Reano (TO), è definita come risulta nell'elaborato "Comune di Reano – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo "Levetta" – Base cartografica catastale alla scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.
- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Reano (TO) – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A (SMAT S.p.A.), come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (SMAT S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
 - provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Reano per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Reano, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Graziano Volpe